



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

DIVISIONE IX - POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA
E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva



2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta Legge Regionale n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta Legge Regionale n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. Elsayed Mohamed Elsayed ABDELAAL, cittadino egiziano nato a Sharqia (Egitto) il 1 novembre 1999, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero, conseguito in Egitto, per poter svolgere in Italia la pertinente professione di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

VISTO che l’interessato ha documentato di aver conseguito, in Egitto, il “Certificato” presso il centro di insegnamento e formazione per i parrucchieri convenzionato con la “Associazione dei Parrucchieri di Sharqia (Egitto), registrata con il n. 800 per l’anno 1991”, a seguito di corsi di formazione tenuti dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2016 per una durata complessiva di 2750 ore, con cui si attesta che il suddetto richiedente è abilitato a svolgere la professione di parrucchiere e cura della pelle maschile;

VISTO, inoltre, il documento denominato “Materie di studio”, con cui si riporta che il richiedente è stato istruito, presso il suddetto centro di insegnamento, allo svolgimento delle seguenti attività: taglio di capelli da uomo, rasatura della barba, pigmenti e riflessi, taglio di capelli da donna, asciugacapelli, proteine e cheratina, stringa, pulizia pelle, salute e sicurezza, disinfezione e sterilizzazione;

VISTA la “Licenza per esercitare la professione di barbiere”, livello di abilità “qualificato”, rilasciata all’interessato dal Governatorato di Sharqia (Egitto) in data 18 agosto 2019, con scadenza 17 agosto 2024;



VISTO il documento denominato “Tessera professionale”, rilasciato dalla “Associazione dei Parrucchieri di Sharqia (Egitto), registrata con il n. 800 per l’anno 1991”, con cui si attesta la professione dell’interessato di “Parrucchiere uomo”;

VISTO che il Sig. Elsayed Mohamed Elsayed ABDELAAL documenta di aver maturato esperienza professionale nella Repubblica Araba d’Egitto, essendo stato impiegato come “barbiere” dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 (3 anni), comprovando inoltre il possesso della relativa licenza;

VISTA, inoltre, la “Comunicazione di assunzione – Modello Unificato LAV” prodotto dalla Città Metropolitana di Milano, con cui si certifica che il Sig. Elsayed Mohamed Elsayed ABDELAAL è stato impiegato in qualità di “acconciatore” presso l’impresa del settore “Amore mio di Shahat Ayman Sayed Kamel”, con contratto a tempo indeterminato ed un’esperienza professionale decorrente dal 25 giugno 2020;

VALUTATO, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, che il titolo di qualifica “*Certificato*”, congiunto all’esperienza professionale maturata presso la Repubblica Araba d’Egitto, sono idonei a consentire in Italia l’esercizio dell’attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 14, paragrafo 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa è individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è necessaria in quanto la formazione riguarda *“materie sostanzialmente diverse” da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia* (art. 22, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 206/2007) cioè quelle materie *in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia* (art. 22, comma 5, decreto legislativo 206/2007);

CONSIDERATO inoltre che, nel caso in esame, il percorso formativo dell’interessato è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore, che prevede lo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni; in alternativa, si richiede un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e lo



svolgimento di un apposito corso di formazione teorica. (art. 3, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174);

VISTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota prot. MIMIT n. 244446 del 28 luglio 2023, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato che la richiesta di riconoscimento in oggetto era stata accolta subordinatamente al superamento delle misure compensative per le motivazioni sopra riportate;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le associazioni di categoria;

VALUTATO il parere conforme dell'Associazione di categoria "Confartigianato" e "CNA Benessere" al riconoscimento del professionista, emesso in data 27 luglio 2023 – recepito con prot. in entrata MIMIT n. 243840 del 27 luglio 2023 – ai sensi dell'art. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 31 gennaio 2023, tramite bonifico bancario eseguito da BPER Banca alla Tesoreria dello Stato, codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Elsayed Mohamed Elsayed ABDELAAL, cittadino egiziano, nato a Sharqia (Egitto) il 1 novembre 1999, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, sono riconosciuti i titoli di qualifica professionale, citati in preambolo, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007**, per le motivazioni esposte in premessa.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.



3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mimit.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco ROMEO



ALLEGATO A

La prova attitudinale è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25, Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, Decreto Legislativo n. 206/2007).

Prova pratica-attitudinale:

1. TAGLIO MODA FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera. Esecuzione di tagli scolpiti a tondeuse.
2. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

4. Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova teorica, la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Lombardia – Direzione Generale Formazione, Istruzione e



Lavoro – Piazza Città di Lombardia, 1 – Nucleo 4, Settore Arancione – 20124, Milano (MI)
- PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame, costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.